

b. Partecipazione degli assicurati agli utili

Il Direttore generale riferisce che l'Istituto, attualmente, nell'attribuire una quota utili agli assicurati per i contratti emessi direttamente, segue due sistemi: utili in aumento del capitale assicurato e utili in contanti, andati in vigore rispettivamente il 1° luglio 1934X e il 1° luglio 1936-XIV. In entrambi i sistemi, si escludono dalla partecipazione:

- a) - le polizze attinate ai prestiti nazionali (fatta eccezione di quelli attinati alla Rendita 5%)
- b) - le rendite immediate;
- c) - le temporanee decrescenti annualmente;
- d) - le temporanee a capitale costante di durata inferiore a cinque anni.

Il primo sistema si è adottato, escluse s'intende le categorie a), b), c), d), sui indicati:

- 1°) per tutte le polizze emesse direttamente, che risultavano in vigore al 31 dicembre 1934X;
- 2°) per tutte le polizze emesse direttamente dopo il 31 dicembre 1934X fino a tutto il 30 giugno 1936-XIV;
- 3°) per le polizze emesse direttamente dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV; appartenenti alle seguenti categorie: